

Rev. 04

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA, AI SENSI DELLA PARTE QUINTA, TITOLO I
DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art.1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative della Provincia di Perugia relative al rilascio, al rinnovo e all'aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", parte quinta, Titolo I, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "Decreto Legislativo", nonché di tutte le altre norme vigenti in materia. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità relative alla comunicazione, da parte dei soggetti gestori, delle attività ad emissione atmosferica scarsamente rilevante.
2. Restano ferme le seguenti discipline, non riconducibili al presente Regolamento, relative a:
 - a) rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di cui all'Allegato I del D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 e s.m.i.;
 - b) rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di incenerimento dei rifiuti, come disciplinati dal D.Lgs. 11.05.2005, n. 133;
 - c) impianti che utilizzano fonti rinnovabili, ai sensi del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i.;
 - d) impianti termici civili di cui alla parte quinta, Titolo II, del D.Lgs. n. 152/2006, regolamentati dal D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 come modificato e integrato dal D.Lgs. 28.12.2006, n. 311;
 - e) rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, regolamentati dal D.Lgs. 11.02.1998, n. 32 e s.m.i., ai quali si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277 del Decreto Legislativo.

Art. 2
(Principi generali)

1. L'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. o) del Decreto Legislativo, è la Provincia di Perugia, a seguito dell'avvenuto trasferimento di tale funzione con L.R. 02.03.1999, n. 3, art. 64, comma 1, lett. a) e s.m.i.
2. I procedimenti autorizzativi sono di competenza del Servizio Gestione e Controllo Ambientale – Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifica Impianti Termici. Il Dirigente del Servizio, con proprio atto, individua il responsabile di ogni procedimento. In mancanza di tale individuazione, il Dirigente del Servizio è responsabile del procedimento. Il provvedimento finale del procedimento è di competenza del Servizio.

3. L'accesso su richiesta alle informazioni ambientali, alle istanze di autorizzazione, alle comunicazioni, agli atti istruttori e ai provvedimenti adottati, nonché la messa a disposizione del pubblico di tali informazioni ambientali, dei risultati delle attività di controllo e degli elenchi delle attività autorizzate, avviene ai sensi di quanto previsto dalla Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. e dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 18.03.2008 "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione nello svolgimento dell'attività e dei procedimenti amministrativi", nonché dal D.Lgs. 19.08.2005, n. 195.
4. Le somme per le spese relative alle attività istruttorie sono corrisposte esclusivamente alla Provincia di Perugia secondo quanto stabilito dall'art. 13 del presente Regolamento.
5. La Provincia, ai sensi dell'art. 64, comma 1 della L.R. n. 3/1999, per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa trasferite, si avvale del supporto tecnico di A.R.P.A. Umbria. A tale fine la Provincia stipula apposita convenzione con la Regione dell'Umbria, ai sensi della L.R., nella quale sono stabilite le attività prestate da A.R.P.A. e le modalità di fruizione delle stesse.

Art. 3

(Tipologie di impianti)

1. Sono disciplinati dal presente Regolamento tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni in atmosfera, così come definiti dall'art. 267, comma 1 del Decreto Legislativo, ad esclusione di quelli elencati nell'art. 1, comma 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini delle procedure di autorizzazione e di comunicazione disciplinate dal presente Regolamento, sono definite le seguenti tipologie di impianti o attività:
 - a) **Impianti o attività ad emissione scarsamente rilevante:**
 - 1) si definiscono impianti o attività ad emissione scarsamente rilevante tutti gli impianti o le attività ricompresi tra quelli elencati nell'Allegato 1 al presente Regolamento;
 - 2) tali impianti o attività sono esonerati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera e i soggetti gestori comunicano alla Provincia la sussistenza delle condizioni che determinano la scarsa rilevanza dell'inquinamento atmosferico prodotto secondo le procedure riportate all'art. 4 del presente Regolamento;
 - b) **Impianti o attività oggetto di autorizzazione a carattere generale:**
 - 1) sono tutti gli impianti a ridotto inquinamento che producono emissioni in atmosfera individuabili tra quelli elencati nell'Allegato 2 al presente Regolamento, ad eccezione dei casi in cui:

- si ha emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II, dell'Allegato I, alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - nell'impianto o nell'attività sono utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 03.02.1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) sono gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, ad esclusione di quelle in cui vengono utilizzate sostanze di cui alla Legge 28.12.1993, n. 549 e sostanze o preparati classificati, ai sensi del D.Lgs. 03.02.1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 3) per gli impianti definiti al punto 1), le procedure autorizzative sono regolamentate dall'art. 5, mentre per gli impianti definiti al punto 2), le procedure autorizzative sono regolamentate dall'art. 6;
- c) Impianti o attività ad emissione significativa, oggetto di autorizzazione in via ordinaria:**
- 1) sono tutti gli altri impianti che producono emissioni in atmosfera ad eccezione di:
- impianti o attività che rientrano tra quelli elencati negli Allegati 1 e 2 al presente Regolamento ed impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
 - impianti di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento;
 - impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, così come prescritto dall'art. 269, comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dell'autorità competente;
 - impianti destinati alla difesa nazionale, così come prescritto dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006;

- emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza negli ambienti di lavoro, così come prescritto dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006.

- 2) le procedure autorizzative relative agli impianti di cui alla presente lettera sono disciplinate dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 4

(Procedure di comunicazione per gli impianti o attività ad emissione scarsamente rilevante)

1. I gestori degli impianti o attività caratterizzate da emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti, ricompresi tra quelli elencati nell'Allegato 1 al presente Regolamento, prima dell'avvio dell'attività o della messa in esercizio dell'impianto, inviano alla Provincia di Perugia – Servizio Gestione e Controllo Ambientale – Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifica Impianti Termici, formale comunicazione, redatta secondo l'apposito modello predisposto dalla Provincia, completa in ogni sua parte e riportante, in particolare:
 - a) la classe di appartenenza;
 - b) la data di inizio dell'attività o della messa in esercizio dell'impianto.
2. In caso di variazione della ragione sociale dell'impresa, di trasferimento dell'attività o di cessazione della stessa, i gestori ne danno comunicazione alla Provincia.

Art. 5

(Procedure autorizzative a carattere generale per attività a ridotto inquinamento)

1. Il gestore dell'impianto o dell'attività di cui all'Allegato 2, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'avvio dell'attività, presenta alla Provincia di Perugia – Servizio Gestione e Controllo Ambientale – Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifica Impianti Termici e al Comune territorialmente competente, una domanda di richiesta di autorizzazione a carattere generale secondo l'apposito modello predisposto dalla Provincia stessa. Copia dell'istanza dovrà essere inviata, per conoscenza, all'A.R.P.A..
2. Se emergono motivazioni ostative all'accoglimento della stessa, ivi comprese incompatibilità urbanistiche espresse dal Comune, la Provincia, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., prima dell'adozione di formale diniego all'adesione all'autorizzazione a carattere generale comunica al titolare dell'impianto o attività i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può

presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente corredate da documenti. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è motivato nel provvedimento di diniego.

3. Trascorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della domanda e in assenza di pronunciamenti contrari da parte della Provincia o del Comune, la ditta si intende autorizzata.
4. In caso di mutamento della sola titolarità dell'adesione, il soggetto subentrante presenta una comunicazione indicante la denominazione del precedente titolare, redatta secondo apposito modello predisposto dalla Provincia.
5. Le autorizzazioni a carattere generale di cui al presente articolo adottate dalla Provincia hanno una validità di 15 anni e sono rinnovate ad ogni scadenza, salvo quanto previsto dal quinto periodo del comma 3, dell'art. 272 del Decreto Legislativo. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore presenta la domanda di richiesta entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale corredata, se necessario, da un progetto di adeguamento e se la Provincia non nega l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda entro tale termine l'impianto o l'attività si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Art. 6

(Procedure autorizzative a carattere generale per impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami)

1. Il gestore di un impianto a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, o di una pulitintolavanderia a ciclo chiuso, prima dell'avvio dell'attività presenta alla Provincia di Perugia – Servizio Gestione e Controllo Ambientale – Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifica Impianti Termici e al Comune territorialmente competente, una domanda di richiesta di autorizzazione a carattere generale secondo l'apposito modello predisposto dalla Provincia stessa. Copia dell'istanza dovrà essere inviata, per conoscenza, all'A.R.P.A..
2. Le ditte che si avvalgono della procedura di cui al precedente punto 1, sono autorizzate in via generale con effetto a partire dalla data di ricevimento della domanda da parte della Provincia.
3. Se emergono motivazioni ostative, ivi compresa incompatibilità urbanistica espressa dal Comune territorialmente competente, l'autorizzazione rilasciata può essere revocata in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio, previa comunicazione al titolare dell'impianto ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può presentare per

iscritto le sue osservazioni eventualmente corredate da documenti. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è motivato nel provvedimento di revoca.

4. In caso di mutamento della sola titolarità dell'adesione, il soggetto subentrante presenta una comunicazione indicante la denominazione del precedente titolare, redatta secondo apposito modello predisposto dalla Provincia.

Art. 7

(Procedure autorizzative ordinarie)

1. Il gestore che intende installare un impianto nuovo, di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) del presente regolamento, o trasferire un impianto da un luogo ad un altro, presenta alla Provincia di Perugia – Servizio Gestione e Controllo Ambientale – Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifica Impianti Termici, una domanda di autorizzazione secondo l'apposito modello e le modalità stabilite dalla Provincia stessa, completa della documentazione ivi indicata.
2. La domanda è corredata dalla ricevuta di avvenuto pagamento per le spese di istruttoria, di cui all'art. 13, quale condizione di procedibilità della domanda.
3. L'inizio del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui la stessa sia completa di tutto quanto richiesto nel presente Regolamento. La Provincia entro 30 (trenta) giorni dovrà valutare la completezza della domanda al fine dell'avvio del procedimento.
4. Il responsabile del procedimento, avviato il procedimento e data comunicazione personale ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., valuta le condizioni di ammissibilità dell'istanza, consistenti in particolare nella corretta formulazione e nella completezza della documentazione obbligatoria, nonché nella sussistenza dei requisiti di legittimazione e dei presupposti.
5. Se l'istanza risulta incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento richiede al soggetto interessato, mediante comunicazione scritta e atto ad accertarne la ricezione, la documentazione e i dati mancanti o specifica le cause dell'irregolarità, indicando nella stessa il termine entro il quale provvedere al completamento o alla regolarizzazione dell'istanza. Tale comunicazione ha efficacia sospensiva dei termini del procedimento, i quali ricominciano a decorrere dal momento in cui la domanda viene regolarizzata o completata. In caso contrario la domanda si considera rinunciata e il responsabile del procedimento procede all'archiviazione della pratica.
6. La partecipazione al procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati rispettivamente dal Capo III e dal Capo V della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dal presente articolo.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Dirigente del Servizio, su proposta del responsabile del procedimento, convoca, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della domanda, qualora procedibile, una Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dall'intervento e, comunque, la Regione, il Comune territorialmente competente, l'A.R.P.A. e l'A.S.L..
8. Nella prima riunione della Conferenza di servizi, le Amministrazioni che vi partecipano procedono all'esame della documentazione ed, eventualmente, alla richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione, per una sola volta e con unica comunicazione, formalizzata all'interessato da parte del Presidente della Conferenza. La documentazione o i chiarimenti sono fatti pervenire entro il termine massimo di trenta giorni, trascorsi i quali la Conferenza prosegue comunque i propri lavori. Tale richiesta ha efficacia sospensiva dei termini del procedimento i quali ricominciano a decorrere dal momento in cui la documentazione viene regolarizzata.
9. I lavori della Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., non possono superare i 90 (novanta) giorni, salvo il caso in cui il progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale. Se, infatti, il progetto è da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità o a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo e s.m.i. e della D.G.R. n. 806 del 30.06.2008, il responsabile del procedimento sospende la Conferenza ed invita il soggetto proponente ad attivare le relative procedure presso il competente Servizio della Regione. I lavori della Conferenza rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Il giudizio positivo della Valutazione di Impatto Ambientale costituisce in ogni caso condizione necessaria ed indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata, salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 4 della stessa Legge, e fatto salvo il parere del Comune territorialmente competente la cui esplicita espressione risulta vincolante ai fini del rilascio dell'atto finale.
10. La Conferenza di servizi procede, ai sensi dell'art.14-ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., redigendo apposito verbale.
11. Lo svolgimento dei lavori delle Conferenze di servizi può essere espletato anche avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, previo accordo tra le Amministrazioni coinvolte, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..

12. All'esito dei lavori della Conferenza, il Dirigente del Servizio competente della Provincia adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., valuta le specifiche risultanze della Conferenza e, tenuto conto delle posizioni espresse in quella sede, determina l'accoglimento anche con eventuali prescrizioni ovvero il rigetto dell'istanza.
13. Ai sensi dell'art. 271, comma 9 del Decreto Legislativo, in sede di Conferenza di servizi è, altresì, valutata l'eventuale necessità di imporre limiti di emissione più restrittivi rispetto a quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del Decreto Legislativo stesso.
14. Nel corso del procedimento possono essere posti in essere i necessari atti istruttori ed in particolare accertamenti tecnici ed ispezioni.

Art. 8

(Rilascio autorizzazione)

1. In caso di accoglimento dell'istanza, anche con eventuali prescrizioni, il provvedimento finale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera è adottato, entro il termine di 15 giorni dalla conclusione della Conferenza di servizi e comunque non oltre il termine fissato per la conclusione del procedimento, dal Dirigente del Servizio Gestione e Controllo Ambientale in conformità della determinazione conclusiva di cui all'art. 7, comma 12 del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene, in particolare, le seguenti indicazioni:
 - a) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto (la messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni);
 - b) la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero di campionamenti da realizzare;
 - c) la durata dell'autorizzazione e le modalità per il rinnovo.
3. Il responsabile del Servizio provvede alla trasmissione dell'autorizzazione al richiedente.
4. Ai sensi dell'art. 269, comma 6 del Decreto Legislativo, la Provincia effettua il primo accertamento entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, avvalendosi del supporto tecnico di A.R.P.A..

5. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di 120 giorni o di 150 giorni, in caso di integrazione della domanda, decorrenti dalla data di ricezione della domanda, esclusi i periodi di sospensione del termine stesso di cui all'art. 7.
6. In caso di rigetto dell'istanza, il provvedimento finale di diniego è adottato nel rispetto della procedura prevista dall'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
7. Il gestore può richiedere l'autorizzazione al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro i successivi 60 (sessanta) giorni, se la Provincia non si pronuncia entro il termine di 120 (centoventi) o 150 (centocinquanta) giorni di cui al comma 5.
8. E' fatta salva la possibilità di convocare, su motivata richiesta dell'interessato, una Conferenza preliminare secondo quanto disposto e nei casi previsti dall'art.14-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Art. 9

(Durata e rinnovo dell'autorizzazione ordinaria)

1. L'autorizzazione, rilasciata secondo le modalità di cui all'art. 8 ha, ai sensi dell'art. 269, comma 7 del Decreto Legislativo, una durata di 15 anni.
2. Almeno un anno prima dalla scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'impianto presenta la domanda di rinnovo alla Provincia di Perugia – Servizio Gestione e Controllo Ambientale – Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifica Impianti Termici secondo l'apposito modello predisposto dalla stessa.
3. Il dirigente del Servizio di cui al comma 2 provvede al rinnovo dell'autorizzazione secondo la procedura prevista dall'art. 7.
4. Se la Provincia non si pronuncia entro il termine di 120 giorni o di 150 giorni, in caso di prolungamento dei lavori della Conferenza di servizi per l'acquisizione di integrazioni, il gestore dell'impianto può presentare, entro i successivi sessanta giorni, domanda di rinnovo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 269, commi 3 e 7, del Decreto Legislativo, e può, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, continuare l'esercizio anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia nei termini da parte del Ministero stesso sulla domanda presentata.

Art. 10

(Aggiornamento dell'autorizzazione per modifiche di impianti o attività)

1. Il gestore che intende sottoporre gli impianti o le attività a modifiche sostanziali, che comportano una variazione di quanto indicato nel progetto dell'impianto o nella relazione

tecnica di cui all'art. 269, comma 2, lettere a) e b) del Decreto Legislativo, o che intende modificare impianti precedentemente autorizzati ai sensi dell'art. 269, comma 3 del Decreto Legislativo o del D.P.R. n. 203/1988, o nei documenti previsti dall'art. 12 di tale ultimo decreto, presenta alla Provincia di Perugia – Servizio Gestione e Controllo Ambientale – Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifica Impianti Termici una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione secondo l'apposito modello predisposto dalla Provincia.

2. Vengono mantenuti validi i criteri già definiti dalla Regione dell'Umbria con D.G.R. 11.06.1996, n. 4103 per la definizione di modifica sostanziale di impianto.
3. Il Dirigente del Servizio di cui al comma 1 provvede ad aggiornare l'autorizzazione secondo le procedure autorizzative stabilite dall'art. 7 del presente Regolamento.
4. Il gestore che intende sottoporre gli impianti o le attività a modifica non sostanziale ne dà comunicazione alla Provincia di Perugia – Servizio Gestione e Controllo Ambientale – Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifica Impianti Termici.
5. In caso di modifica non sostanziale, il Dirigente del Servizio di cui al comma 4, ove necessario, provvede ad aggiornare l'autorizzazione in essere entro 60 (sessanta) giorni. Trascorso tale termine il gestore, in assenza di pronunciamenti della Provincia, può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere della Provincia di provvedere anche successivamente nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione.
6. Se la modifica per la quale è stata data la comunicazione di cui al comma 4 è invece sostanziale, la Provincia ordina al gestore di presentare la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alla quale si applicano le procedure autorizzative di cui agli articoli 7 e 8.
7. L'aggiornamento dell'autorizzazione comporta il decorso di un nuovo periodo di durata di quindici anni solo nel caso di modifica sostanziale dell'impianto o dell'attività.

Art. 11
(Vulture)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 10, in caso di semplice variazione della ragione sociale dell'impresa titolare di autorizzazione, il gestore presenta alla Provincia di Perugia – Servizio Gestione e Controllo Ambientale – Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifica Impianti Termici una comunicazione attestante il permanere di tutte le condizioni tecniche e gestionali che hanno portato al rilascio della precedente autorizzazione, indicando la corretta denominazione del soggetto subentrante. Tale comunicazione è redatta conformemente all'apposito modello predisposto dalla Provincia.

2. Il Dirigente del Servizio di cui al comma 1, ricevuta la comunicazione di cui al medesimo comma, procede con formale presa d'atto dandone comunicazione al gestore.

Art. 12

(Cessazione dell'attività)

1. In caso di cessazione dell'attività o di cessazione delle emissioni successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il titolare dell'impresa ne dà comunicazione con dichiarazione scritta alla Provincia di Perugia – Servizio Gestione e Controllo Ambientale – Ufficio Emissioni Atmosferiche e Verifica Impianti Termici, il cui Dirigente, previa accertamenti istruttori, provvede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione è comunicata ad A.R.P.A., al Comune interessato e alla ditta.
2. Se durante il procedimento istruttorio relativo all'aggiornamento delle autorizzazioni, interviene la cessazione dell'attività che comporta emissione in atmosfera, il gestore dell'impianto ne dà immediata comunicazione scritta alla Provincia. Il Dirigente del Servizio provvede alla presa d'atto e all'archiviazione della pratica, dandone comunicazione ad A.R.P.A., ad A.S.L. al Comune interessato e alla ditta.

Art. 13

(Spese istruttorie)

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge Comunitaria 31.10.2003, n. 306, gli oneri per le prestazioni istruttorie sono posti a carico del richiedente e dovranno essere versati contestualmente alla presentazione della domanda.
2. La Provincia stabilisce e adegua, con deliberazione di Giunta, le tariffe relative alle spese istruttorie di cui al comma 1, determinate sulla base del costo effettivo del servizio. La Provincia dà adeguata pubblicità a tali tariffe anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Art. 14

(Sanzioni interdittive: diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Servizio competente, salvo l'applicazione delle eventuali sanzioni di cui all'art. 15, procede ad applicare le misure di cui all'art. 278 del Decreto Legislativo.
2. Il Servizio competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo il termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzativa per un tempo determinato, se si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate inosservanze delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione che determinano situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
3. Il Dirigente del Servizio di cui al comma 1, su proposta dell'organo o ufficio competente ai controlli e/o di altre Autorità Competenti, emette provvedimento motivato di applicazione delle sanzioni interdittive di cui al presente articolo.
 4. I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione, sono notificati al titolare dell'autorizzazione, al Comune territorialmente competente e all'A.R.P.A..
 5. In caso di revoca, il titolare o il legale rappresentante dell'impianto da cui hanno origine le emissioni presenta istanza per il rilascio di nuova autorizzazione, contenente, oltre alla documentazione prevista dal presente Regolamento, anche relazione tecnica delle cause delle irregolarità riscontrate e delle misure adottate per l'eliminazione delle stesse.
 6. E' fatta salva la possibilità del richiedente di ricorrere agli organi competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 15

(Attività di controllo e sanzioni)

1. L'espletamento delle attività di controllo prevista dall'art. 269, comma 9 del Decreto Legislativo, è effettuato dalla Provincia che può avvalersi del supporto di A.R.P.A. ai sensi dell'art. 64, comma 1 della Legge n. 3/1999.
2. Per l'installazione e l'esercizio di un impianto in mancanza della prescritta autorizzazione, per il non rispetto dei valori limite di emissione, per la non osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione nonché per le omesse preventive comunicazioni previste dalla normativa vigente, saranno applicate le sanzioni (amministrative/penali) previste dall'art. 279 del Decreto Legislativo. Tali inottemperanze saranno comunicate al Sindaco del Comune territorialmente competente per i provvedimenti di competenza

Art. 16

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Dirigente del Servizio Gestione e Controllo Ambientale approva, con propria determinazione, i modelli di comunicazione, di domanda di adesione, di domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa, di domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, di comunicazione per la voltura, di autocertificazione e di autorizzazione di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.
-

ALLEGATI

Allegato 1 (*)

Impianti e/o attività ad emissione scarsamente rilevante per i quali non è prevista autorizzazione ma semplice comunicazione di inizio attività (art. 3, comma 2, lett. a) del Regolamento).

<i>Classe</i>	<i>Descrizione della tipologia di attività / impianto</i>
1	Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.
2	Impianti di aspirazione situati in: 1) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli; 2) laboratori odontotecnici; 3) esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona; 4) officine ed altri laboratori annessi a scuole.
3	Impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
4	Impianti adibiti esclusivamente alle seguenti lavorazioni tessili: preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tale fase sia effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: i) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi; ii) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
5	Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
6	Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg (**).

7	Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
8	Serre.
9	Stirerie.
10	Laboratori fotografici.
11	Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
12	Autolavaggi.
13	Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
14	Macchine per eliografia.
15	Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
16	Impianti di trattamento acque.
17	Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
18	Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
19	Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
20	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg (**).
21	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg (**).

22	Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg (**). A tali attività non si applica quanto disposto all'articolo 272, comma 1.																								
23	Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg (**).																								
24	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg (**).																								
25	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg (**).																								
26	<p>Allevamento di bestiame che, per ciascuna delle quantità indicate nella seguente tabella in funzione delle categorie animali allevate, dispone di almeno un ettaro di terreno su cui l'utilizzazione agronomica degli effluenti è effettuata in base al decreto previsto dall'articolo 112, comma 2, della Parte Seconda del presente decreto ed in base alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria animale allevata</th> <th>Peso vivo medio per anno (t)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scrofe con suinetti fino a 30 kg</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>Suini in accrescimento/ingrasso</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>Vacche da latte in produzione</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Rimonta vacche da latte</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td>Bovini all'ingrasso</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Galline ovaiole</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Polli da carne</td> <td>1,4</td> </tr> <tr> <td>Tacchini</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Cunicoli</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>Ovicapri</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>Equini</td> <td>4,9</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria animale allevata	Peso vivo medio per anno (t)	Scrofe con suinetti fino a 30 kg	3,4	Suini in accrescimento/ingrasso	3,0	Vacche da latte in produzione	2,5	Rimonta vacche da latte	2,8	Bovini all'ingrasso	4,0	Galline ovaiole	1,5	Polli da carne	1,4	Tacchini	2,0	Cunicoli	2,4	Ovicapri	3,4	Equini	4,9
Categoria animale allevata	Peso vivo medio per anno (t)																								
Scrofe con suinetti fino a 30 kg	3,4																								
Suini in accrescimento/ingrasso	3,0																								
Vacche da latte in produzione	2,5																								
Rimonta vacche da latte	2,8																								
Bovini all'ingrasso	4,0																								
Galline ovaiole	1,5																								
Polli da carne	1,4																								
Tacchini	2,0																								
Cunicoli	2,4																								
Ovicapri	3,4																								
Equini	4,9																								
27	Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.																								
28	Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.																								
29	Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.																								

30	Impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e tali procedure sono state espletate.
31	Impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW.
32	Gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
33	Gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
34	Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
35	Impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi, fatta eccezione per gli impianti e/o le attività caratterizzate dalla emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II, dell'Allegato I, alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, che dovranno essere autorizzati/e in via ordinaria.

NOTE:

(*) Non ricadono nel presente Allegato gli impianti e le attività rientranti nelle classi enumerate da 1 a 26 in cui si utilizzano le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. 03.02.1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

(**) Le soglie di produzione e di consumo indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali.

Allegato 2

Impianti e/o attività a ridotto inquinamento soggetti ad autorizzazione a carattere generale (art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 – art. 3, comma 2, lett. b) del Regolamento).

Tabella 1 – Elenco degli impianti e/o attività soggetti ad autorizzazione a carattere generale

Codice attività	Descrizione attività	Limite (*)
R1	Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg.	20 kg/g
R2	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.	20 kg/g
R3	Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.	30 kg/g
R4	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.	200 kg/g
R5	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.	500 kg/g
R6	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.	2000 kg/g
R7	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.	15 tonnellate/anno (**)
R8	Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.	50 kg/g
R9	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.	1500 kg/g
R10	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.	450 kg/g
R11	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.	500 kg/g

R12	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.	10 kg/g
R13	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.	25 addetti
R14	Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.	10 kg/g
R15	Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.	100 kg/g
R16	Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.	200 kg/g
R17	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.	10 kg/g
R18	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.	50 kg/g
R19	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.	1000 kg/g
R20	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.	1000 kg/g
R21	Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.	1500 kg/g
R22	Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.	1000 kg/g
R23	Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.	1500 kg/g
R24	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.	100 kg/g
R25	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.	1000 kg/g
R26	Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.	50 kg

R27	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.	100 kg/g
R28	Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.	3000 kg/g
R29	Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.	4000 kg/g
R30	Saldatura di oggetti e superfici metalliche.	20 kg/g – 8 ore al giorno (***)
R31	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.	1000 kg/g

NOTE:

- (*) Le soglie di produzione e di consumo indicate come valore limite, si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali.
- (**) Nuovo valore limite stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 – Allegato IV, Parte II.
- (***) Valore limite regionale stabilito dalla D.G.R. n. 567/2003.